



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LOMBARDIA

Al sindaco

Al revisore dei conti

Oggetto: Comune di Motta Visconti (MI) – Relazioni dell’organo di revisione sui rendiconti degli esercizi 2019, 2020, 2021 e 2022. – Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie. – Chiusura dell’istruttoria.

Viste le relazioni dell’organo di revisione sui rendiconti degli esercizi finanziari 2019, 2020, 2021 e 2022, redatte dall’organo di revisione secondo l’articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e preso atto delle informazioni acquisite nel corso dell’istruttoria, si dispone la chiusura del procedimento di controllo, con riserva di riesaminare in occasione dei prossimi controlli, tra l’altro, la corretta imputazione dei contributi a rendicontazione, anche del PNRR, in base al punto 3.6, lettera c, dell’allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la riscossione delle entrate, la cassa vincolata, gli accantonamenti e l’indebitamento.

L’amministrazione comunale è pertanto invitata, anche secondo le indicazioni delle più recenti pronunce di questa Sezione (tra le altre, deliberazioni n. 107/2024/PRSP del 15 maggio 2024 e 95/2024/PRSE del 12 aprile 2024):

- 1) a contabilizzare le entrate per contributi per spese di investimento, e i correlati impegni di spesa, secondo il principio contabile generale di competenza finanziaria e le pertinenti disposizioni di dettaglio del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in ragione della tipologia di contributo di cui l’ente locale è destinatario, utilizzando il fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale soltanto nei casi previsti al punto 5.4 e seguenti (entrata esigibile che precede la spesa);



CORTE DEI CONTI

Via Marina n. 5 - 20121 Milano - Italia | Tel. 02 77114384

e-mail: lobbardia.controllo.mi@corteconti.it | PEC: lobbardia.controllo@corteconticert.it

- 2) a prestare attenzione al diverso trattamento contabile previsto per i contributi a rendicontazione al punto 3.6, lettera c, dove l'entrata, al contrario, di norma è esigibile solo dopo la spesa, fatte salve le anticipazioni. L'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, non deroga agli ordinari criteri di imputazione degli accertamenti delle entrate, ma si limita a consentirne anticipatamente la registrazione, sulla base della sola formale deliberazione di assegnazione o di riparto del contributo, senza dover attendere l'impegno di spesa dell'amministrazione erogante. Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dunque, continua a disciplinare la fattispecie al punto 3.6, lettera c, anche per gli investimenti finanziati dal PNRR. Gli accertamenti delle entrate per contributi a rendicontazione, anche del PNRR, dovranno pertanto essere imputati agli esercizi in cui se ne prevede l'esigibilità, che segue necessariamente il previo pagamento degli stati di avanzamento, in relazione ai quali vanno imputati gli impegni di spesa, nel rigoroso rispetto del già richiamato principio contabile generale di competenza finanziaria;
- 3) ad adottare tutte le misure, anche organizzative, atte a consolidare la capacità di riscossione, e in ogni caso a garantire la corretta determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- 4) a garantire la corretta costituzione e gestione della cassa vincolata, e la stretta osservanza dei limiti per il suo utilizzo, come previsti dall'articolo 195 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 5) a verificare costantemente l'andamento del contenzioso, al fine di garantire adeguati accantonamenti prudenziali;
- 6) a garantire un controllo successivo di regolarità amministrativa mirato sugli atti maggiormente rappresentativi delle aree più esposte a rischio corruzione individuate dalla legge e dai piani anticorruzione dell'ente locale¹;
- 7) a conformare a quanto inderogabilmente richiesto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33², la pubblicazione sul sito istituzionale delle graduatorie delle selezioni per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale, completando le graduatorie che ancora non riportano integralmente tutti i nominativi e dandone evidenza a quest'ufficio del controllo entro il 31 luglio 2024 con l'indicazione degli indirizzi (URL) dove sarà possibile consultare le graduatorie finalmente complete di tutti i contenuti informativi loro propri.

La Sezione si riserva altresì di effettuare ulteriori verifiche su aspetti della gestione finanziaria e patrimoniale che coinvolgono i rapporti tra l'ente locale e gli organismi partecipati il cui approfondimento si dovesse rivelare necessario anche a seguito dell'esame delle revisioni periodiche delle partecipazioni, di cui pure si dispone la chiusura fino al 2022.

¹ Deliberazione di questa Sezione n. 54/2024/VSGC del 28 febbraio 2024.

² Deliberazione dell'ANAC n. 525 del 15 novembre 2023.



CORTE DEI CONTI

Via Marina n. 5 - 20121 Milano - Italia | Tel. 02 77114384

e-mail: lombardia.controllo.mi@corteconti.it | PEC: lombardia.controllo@corteconticert.it

Si precisa, peraltro, che il controllo condotto dalla Sezione, per gli aspetti trattati e la metodologia adottata, non esaurisce gli aspetti di irregolarità che possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari.

La conclusione dell'esame nei termini sopra esposti non implica, pertanto, una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni e dai dati acquisiti.

Il magistrato istruttore



CORTE DEI CONTI